

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **468**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione « La
responsabilità civile per danno da prodotti difettosi » (COM(1999)
396 - C5-0184/1999 - 1999/2158(COS))

Annunziata il 3 maggio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde della Commissione
(COM(1999) 396 - C5-0184/1999),

visti gli articoli 95 e 153 del trattato
CE,

visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo
regolamento,

vista la direttiva 85/374/CEE del Con-
siglio, del 25 luglio 1985, relativa al rav-
vicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati

membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi (1),

visti il suo parere del 5 novembre
1998 (2) e la sua decisione del 23 marzo
1999 (3) concernente la posizione comune
(CE) n. 3/1999 definita dal Consiglio in

(1) G.U. L 210 del 7 agosto 1985, pag. 29, modi-
ficata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (G.U. L 141,
del 4 giugno 1999, pag. 20).

(2) G.U. C 359 del 23 novembre 1998, pag. 25.

(3) G.U. C 177 del 22 giugno 1999, pag. 28.

vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la precitata direttiva 85/374/CEE del Consiglio,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0061/2000),

A. considerando che gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva 85/374/CEE entro il 31 luglio 1988,

B. considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 21 della direttiva imponevano alla Commissione l'obbligo di riferire,

C. considerando che il Libro verde è finalizzato alla preparazione di una relazione sull'applicazione della direttiva,

D. considerando che la revisione della direttiva 85/374/CEE può aprire la strada verso una maggiore armonizzazione,

1. ritiene che qualsiasi revisione della direttiva sulla responsabilità civile per i prodotti si debba basare su prove oggettive chiaramente appurate;

2. invita la Commissione a raccogliere prove oggettive non solo interrogando le parti interessate, ma anche applicando metodi scientifici e coinvolgendo il mondo accademico e la società civile;

3. ritiene, al riguardo, che si dovrebbe ricorrere in ampia misura alla decisione 372/1999/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro di azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (4), al fine di raccogliere dati pertinenti in

merito a lesioni personali dovute a prodotti difettosi;

4. propone di avviare progetti di ricerca adeguati per questo settore del diritto che si colloca nel punto di intersezione tra la giustizia correttiva, basata sulla colpa, e la responsabilità oggettiva, basata su un principio di redistribuzione del rischio; ricorda che, in relazione al diritto delle obbligazioni, risultati validi sono stati raggiunti attraverso diverse iniziative come la commissione Lando e il « Centro europeo per il diritto di risarcimento e il diritto assicurativo » (Europäisches Zentrum für Schadenersatz-und Versicherungsrecht) di Vienna;

5. ritiene che l'ulteriore sviluppo della normativa in materia di responsabilità civile per i prodotti potrebbe costituire un buon punto di partenza per un processo di riflessione in merito alla possibilità e all'opportunità di una più profonda armonizzazione del diritto privato in settori attinenti al mercato;

6. raccomanda che, nel caso in cui le prove oggettive raccolte nell'ambito della valutazione degli effetti della direttiva sulla responsabilità civile per i prodotti suggeriscano l'urgente necessità di una pronta azione legislativa, la Commissione presenti al più presto le opportune proposte legislative; raccomanda inoltre che i legislatori della Comunità europea avviino comunque un ampio dialogo e passino in rassegna gli sviluppi della legislazione europea sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi anche qualora dal Libro verde e dalle eventuali reazioni risulti che non sono necessarie iniziative immediate;

7. nell'ambito di eventuali dialoghi avviati sulla base della precedente raccomandazione si devono prendere attentamente in esame gli aspetti della direttiva sui quali il Parlamento ha espresso preoccupazioni nel corso della recente consultazione e discussione e in particolare per quanto riguarda:

il problema dell'onere della prova ed altri aspetti procedurali, quelli ad esempio

(4) G.U. L 46 del 20 febbraio 1999, pag. 1.

che rendono più agevole alla parte lesa l'accesso all'informazione e ai documenti in possesso del produttore o fornitore del prodotto che avrebbe causato il danno;

eccezioni alla responsabilità assoluta per il prodotto, soprattutto per quanto riguarda il « rischio di sviluppo »;

l'esclusione della responsabilità per i danni causati in caso di uso professionale o commerciale di prodotti, che siano correntemente utilizzati quali prodotti di consumo;

l'opportunità delle scadenze attualmente imposte sulla responsabilità, tenuto conto, ad esempio, del problema dei difetti latenti i cui effetti nocivi diventano evidenti soltanto dopo un lungo periodo di tempo;

le categorie dei danni coperti dalla responsabilità per il prodotto (ad esempio, danni fisici e psicologici);

l'impostazione adottata dai tribunali per quanto riguarda la quantificazione dei

danni nelle cause sulla responsabilità per i prodotti che contrasta con l'impostazione adottata nelle cause di responsabilità civile per colpa;

l'opportunità di fissare soglie e massimali finanziari per la responsabilità in caso di danni;

i problemi connessi di accesso alla giustizia;

8. ritiene che la sicurezza alimentare possa essere assicurata al meglio adottando, adeguando ed applicando strumenti giuridici che prevedano disposizioni in materia di produzione, etichettatura e origine; nota che la direttiva sulla responsabilità civile per i prodotti può esercitare un effetto protettivo solo molto limitato;

9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti degli Stati membri.